



Via Pistoiese, 558/E – 59100 - Prato

**Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori (di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria)
Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016
F.I.L. – FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l.**

Approvato con disposizione dell'Amministratore Unico del 18 giugno 2021

Revisione 4

SOMMARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE	pag. 3
ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 4
ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	pag. 4

SEZIONE II - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pag. 5
ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL BENE, SERVIZIO O DI REALIZZAZIONE DI LAVORI	pag. 6

SEZIONE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 6 –FORNITURE E SERVIZI	pag. 7
ART. 7 - LAVORI	pag. 9
ART. 8 – ELENCHI DI OPERTORI ECONOMICI	pag. 11
ART. 9 – ECCEZIONI, RISERVE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELLA PROCEDURA	pag. 12
ART. 10 – PAGAMENTI – ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE	pag. 13
ART. 11 – ONERI FISCALI	pag. 13
ART. 12 – FORMA DEL CONTRATTO	pag. 13

SEZIONE IV - AFFIDAMENTI DI SERVIZI LEGALI

ART. 13– AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 (ESCLUSIONI SPECIFICHE)	pag. 14
ART. 14 – PRINCIPI GENERALI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL CODICE	pag. 15
ART. 15 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO PARI ED INFERIORE A € 40.000,00	pag. 15
ART. 16 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO PARI E SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	pag. 15
ART. 17 – NORME DI COMPORTAMENTO – D.LGS N. 231/2001 – L. 190/2012	pag. 16
ART. 18 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA	pag. 17
ART. 19 – NORME FINALI	pag. 18
ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 19

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE

1.1 Con disposizione dell'Amministratore Unico del 18 giugno 2021, la società F.I.L. S.r.l. aggiorna il seguente regolamento interno per la disciplina delle acquisizioni in economia dei beni, dei servizi e dei lavori, già adottato con disposizione del C.d.A. del 27 febbraio 2013, rev. 02 e aggiornato in data 20 dicembre 2017.

1.2 F.I.L. S.r.l. (di seguito anche solo "Società") è tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice degli Appalti" e ss. mm. ii., in base al quale le società cd. "in house" sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss. mm. ii., in particolare all'art. 16, comma 7.

1.3 Pertanto, per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori, F.I.L. è tenuta al rispetto della normativa contenuta nel nuovo Codice dei contratti, il D. Lgs. n. 50/2016, sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

1.4 Il presente "Regolamento" disciplina le acquisizioni per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

1.5 La Società ha piena autonomia ed acquisisce i Lavori, i Servizi e le Forniture necessari per il proprio funzionamento, contribuendo, inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e pertanto, ove applicabile, inserirà nella propria documentazione specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, l'attività negoziale di F.I.L. è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell'espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute.

1.6 In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica i seguenti criteri:

- perseguimento dei fini istituzionali della società;
- rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario e nazionale;
- rispetto della libera concorrenza;
- rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;
- pubblicità delle procedure;
- garanzia di conformità e qualità di Lavori, Servizi e Forniture in affidamento;
- controllo interno.

1.7 Nell'ambito del presente regolamento:

- a) il principio di economicità consiste nell'impiego ottimale delle risorse e nel divieto di aggravio;
- b) il principio di efficacia consiste nell'obbligo di conseguire un determinato risultato attraverso un'azione idonea e congrua;
- c) il principio di efficienza consiste in un'azione che rapporta costi e vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, in un'ottica di costante bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, ove i vantaggi devono essere valutati con saldo positivo per F.I.L. S.r.l.;
- d) il principio di tempestività consiste nel contenimento dei tempi di conclusione dei processi;
- e) il principio di correttezza consiste nell'informare la propria azione a lealtà, imparzialità, buona fede;
- f) i principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità, consistono nell'attuare procedure di acquisto competitive e aperte ai potenziali interessati in possesso di requisiti idonei, in cui le condizioni di gara favoriscono la massima partecipazione compatibilmente con le esigenze di F.I.L. S.r.l. e contrastano fenomeni di "lock in";
- g) il principio di proporzionalità consiste nello stabilire condizioni di accesso alle procedure di acquisto idonee al raggiungimento dello scopo prefissato, e nel divieto di imporre condizioni eccessivamente gravose in relazione all'oggetto del contratto;
- h) i principi di trasparenza e pubblicità consistono nell'adottare strumenti di pubblicità adeguati a garantire l'apertura alla concorrenza, nonché l'accesso ai potenziali interessati alle informazioni necessarie a presentare un'offerta consapevole e adeguata;
- i) il principio di rotazione consiste nel favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto e nel contrastare l'ingiustificato consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi. Detto principio si applica in relazione ad affidamenti rientranti nello stesso settore merceologico (forniture); nella stessa categoria di opere (lavori) o nello stesso settore di servizi. Per gli operatori economici iscritti nell'Albo fornitori si applica in relazione ad affidamenti rientranti nella stessa classe merceologica, sottoclasse e fascia di valore;

1.8 Il principio di rotazione, specificamente finalizzato a consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle procedure anche alle micro, piccole e medie imprese, può essere derogato a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, specializzazioni professionali, ecc.); b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio alla Società, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c) procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione;
- d) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.

Della non osservanza del principio di rotazione è data specifica motivazione nella determina a contrarre o determina di affidamento o atto equivalente semplificato.

1.9 In ogni caso di ricorso all'Elenco degli Operatori Economici della Società deve essere applicato il principio di rotazione anche in fase di invito. Qualora la Società inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili, ad eccezione dell'affidatario uscente, mentre nel caso di inviti rivolti ad un numero

parziale di operatori iscritti nell'elenco, gli stessi non saranno consultabili nelle successive consultazioni (fatto salvo quanto previsto nel comma che precede).

1.10 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

1.11 Nell'affidamento di lavori, inoltre, si devono prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

1.12 F.I.L. stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, allo Statuto ed alle decisioni dell'Assemblea dei soci. La Società può stipulare tutte le tipologie di contratto funzionali al perseguimento degli interessi pubblici di cui è portatrice, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative.

1.13 La società può definire le clausole dei contratti che meglio soddisfino l'interesse pubblico, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative.

1.14 Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

2.1 In virtù delle Premesse poste, il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l'attività contrattuale della società F.I.L., relativamente alle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, nei limiti e per gli importi di seguito indicati relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria.

2.2 La Società ricorre all'indizione di gare come metodologia prevalente di individuazione del contraente improntando le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai criteri di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, nonché procedimenti previste dalle leggi in materia.

2.3 Il Regolamento si applica ogni qualvolta la società avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di Lavori, la prestazione di Servizi e l'acquisizione di Forniture (di seguito anche "acquisizioni") in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice") e dalle Linee guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC").

2.4 Il Regolamento si applicherà, altresì, alle procedure aventi ad oggetto ogni ulteriore attività comunque funzionalmente annessa, accessoria o servente a quella indicata al punto che precede.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

3.1 Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

3.2 Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016.

3.3 Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificialmente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

3.4 Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

SEZIONE II - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4.1 Le attività di gestione delle procedure connesse all'attività negoziale, rientrano nella competenza del Responsabile Unico del Procedimento. Il RUP è individuato nel Direttore della società.

4.2 Al Responsabile Unico del Procedimento compete, anche con l'ausilio operativo degli uffici preposti come da organigramma aziendale:

- a) dare attuazione agli indirizzi espressi dall'Amministratore Unico;
- b) scegliere la procedura più idonea alla stipulazione del contratto;
- c) scegliere il criterio di aggiudicazione;
- d) predisporre gli atti e la modulistica necessari alla regolamentazione e gestione della procedura di scelta del contraente;
- e) predisporre lo schema di contratto e il disciplinare della procedura;
- f) acquisire la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto;
- g) conservare la copia del contratto in formato cartaceo ed elettronico;
- h) stipulare il contratto, se all'uopo delegato dall'Amministratore Unico;
- i) adottare il provvedimento conclusivo della procedura;
- j) vigilare sulla corretta applicazione del contratto;
- k) formulare la eventuale proposta di risoluzione consensuale del contratto nonché l'eventuale rinnovo, proroga o ripetizione;
- l) formulare la eventuale proposta all'Amministratore Unico di avviare azioni giudiziarie a tutela dei diritti della società ovvero di resistere in giudizio;
- m) formulare la eventuale proposta all'Amministratore Unico di risoluzione stragiudiziale di eventuali controversie insorte sulla interpretazione o applicazione di clausole contrattuali;
- n) curare e vigilare sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l'emissione degli specifici atti contrattuali per quanto di competenza della Società.

4.3 La funzione di Responsabile Unico del Procedimento può essere delegata ad un dipendente di ruolo, anche con qualifica non apicale, purché possieda titolo di studio e competenza adeguati in

relazione ai compiti delegati. La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto recante data certa, cui deve seguire, sempre per iscritto, l'accettazione del delegato.

4.4 Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

4.5 Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, ove applicabile.

4.6 Resta fermo ai sensi dell'art. 77 comma 3 penultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 che F.I.L. può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia, o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione. La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque prescelti con modalità analoghe a quelle previste dalla vigente normativa.

4.7 Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016, , la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del citato Decreto, continua ad essere nominata dall'organo amministrativo di F.I.L. competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza individuate dalla società medesima.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL BENE, SERVIZIO O DI REALIZZAZIONE DI LAVORI

5.1 Il Direttore della società, direttamente o a seguito di segnalazioni di necessità di acquisti fatte dal responsabile della logistica e da quello degli acquisti, ove ne sussista la necessità e ricorrano i presupposti previsti nel presente Regolamento, provvede, in qualità di RUP, ad indire/pubblicare e/o contrarre, individuando gli elementi essenziali della procedura e del contratto medesimo.

5.2 L'acquisto di beni, servizi o l'esecuzione dei lavori di cui al presente Regolamento è disposto dal Direttore della società.

SEZIONE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 6 – FORNITURE E SERVIZI

Nei limiti previsti all'articolo 3 del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria eventualmente – si procede secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi rientranti nell'ordinaria amministrazione delle attività della società.

6.1. Servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00

6.1.1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture possono avvenire, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, secondo le seguenti modalità:

- affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato;
- procedura negoziata, con consultazione di almeno due operatori economici, che, nel rispetto del comma 1 del presente articolo, avvenga tramite:
 - una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa di mercato condotta tra fornitori iscritti in elenchi propri o di altre stazioni appaltanti, ovvero tra i fornitori presenti sul mercato elettronico;
 - un'indagine informale effettuata con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
 - la verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
 - eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza. La trasparenza è altresì garantita, dando dettagliatamente conto nella determina a contrarre o atto equivalente del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti, di eventuali caratteristiche migliorative offerte, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

6.1.2. La consultazione di un unico operatore economico è di norma consentita nei seguenti casi:

- a) se il bene o il servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida Anac;
- b) se il bene o il servizio è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico al prezzo più basso;
- c) se il bene o il servizio è acquisito sul mercato elettronico accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità /prezzo.

6.1.3. La determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante unico atto, che contiene in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore economico, la motivazione della scelta del contraente e il possesso dei requisiti di carattere generale.

6.1.4. In particolari casi (es. quote di partecipazione a corsi di formazione), la determina a contrarre e affidamento può essere sostituita con un ordinativo estratto da sistemi informatici di acquisto della F.I.L., qualora completo insieme ad eventuali allegati, degli elementi essenziali.

6.2. Servizi e Forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, comma 1.

6.2.1 Tali servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di approvazione della Procedura di affidamento dal Direttore, a seguito determinazione dell'Amministratore unico, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) D. Lgs. 50/2016).

6.2.2 L'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici chiamati, avviene utilizzando il Sistema del Mercato Elettronico (MEPA).

6.2.3 Qualora non si possa ricorrere a tale sistema si procederà sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco operatori economici di cui all'art. 8.

6.2.4 L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016. Qualora non vi fossero fornitori idonei iscritti nell'elenco, si inviteranno operatori extra elenco, garantendo procedure di trasparenza documentabili.

6.2.5 Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, ad esempio e in elenco non esaustivo: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

6.2.6 Il termine fissato per la presentazione delle offerte – nelle procedure negoziate - non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni.

6.2.7 Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

6.2.8 Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida dell'ANAC.

ART. 7 - LAVORI

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 3, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria eventualmente – secondo le procedure che seguono:

7.1. Lavori di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento, a cura del Direttore: 1) affidamento diretto adeguatamente motivato (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs.

50/2016), anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatto salvo ove ricorrano i presupposti di verifica di economicità; 2) amministrazione diretta.

7.2. Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 150.000,00

7.2.1 Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento, a cura del soggetto societario competente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), mediante:

- 1) amministrazione diretta; *oppure*
- 2) procedura negoziata, nell'ambito delle seguenti categorie generali, quali in elenco non esaustivo:
 - manutenzione di opere ed impianti;
 - interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i Lavori;
 - consolidamento di strutture e di opere edili in genere;
 - realizzazione di murature in genere;
 - realizzazione di opere di finitura;

7.2.2 I Lavori non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle attività della Società, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia, sono eseguiti:

a) in amministrazione diretta, le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I Lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata di seguito riportata, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento. I preventivi richiesti dovranno contenere: a) i prezzi; b) le modalità di pagamento; c) ogni ulteriore elemento che, a giudizio del responsabile del procedimento, sia indispensabile. L'esame dei preventivi e la scelta di quello più conveniente e vantaggioso per la Società sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento;

b) con procedura negoziata, gli interventi per i quali si rende necessario, previa consultazione, l'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici. La consultazione avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco degli operatori economici di cui all'art. 8.

7.2.3 L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016.

7.2.4 Nella Lettera di invito sono specificate l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le eventuali garanzie, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (es: condizioni di partecipazione, termini utili per ricezioni, tempistica delle prestazioni, l'elenco dei Lavori,

i prezzi unitari per i Lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; le modalità di pagamento; garanzie a carico dell'esecutore etc.).

7.2.5 Il termine fissato – per la procedura negoziata - per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni. Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

7.3. Lavori di somma urgenza

7.3.1 In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Direttore, nonché Responsabile del Procedimento, informa prontamente l'Amministratore Unico sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i Lavori necessari per rimuoverlo. L'A.U. dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

7.3.2 Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 8 – ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI

8.1 L'affidatario di Lavori, Forniture e Servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

8.2 F.I.L. forma l'elenco fornitori per gli affidamenti, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma secondo le modalità descritte in apposita procedura.

8.3 Ciascun operatore economico che intenda essere iscritto nell'elenco deve presentare apposita istanza, specificando in quali categorie merceologiche o categorie di lavori intende essere inserito, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Società.

8.4 L'inserimento nell'elenco segue l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

8.5 L'elenco viene periodicamente aggiornato con l'inserimento degli operatori economici che hanno presentato l'istanza.

8.6 L'operatore economico che è stato inserito nell'elenco verrà cancellato dall'elenco qualora:

- chiedi di essere cancellato;
- non abbia presentato offerta, pur essendo stato invitato per 3 volte;
- incorra in una causa di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'articolo 80 D.Lgs.50/2016.

8.7 L'elenco, relativamente agli operatori economici che hanno ricevuto almeno una lettera di invito a procedura negoziata ovvero hanno già stipulato un contratto con la società, può essere consultato sul sito internet della Società.

8.8 La gestione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 è di competenza dell'ufficio acquisti.

8.9 In tutti i casi in cui la legge e il presente Regolamento lo consentano, F.I.L. potrà individuare i contraenti tra quelli iscritti in appositi elenchi dalla stessa predisposti ed al cui interno vengono iscritte le imprese facenti richiesta, in possesso dei requisiti richiesti.

8.10 L'iscrizione a tale elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l'affidamento delle acquisizioni per i "contratti sotto soglia" o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dalla Società.

8.11 Salvo quanto sopra esposto, F.I.L. potrà individuare gli operatori economici attraverso il sistema MEPA e anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta

8.12 L'elenco fornitori tiene conto, nei limiti delle funzioni proprie di F.I.L., delle Linee Guida dell'ANAC in materia.

ART. 9 – ECCEZIONI, RISERVE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

9.1 Il presente Regolamento per effetto dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016 e relativamente all'ambito delle attività di F.I.L., non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:

- aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- concernenti i contratti di lavoro.

9.2 Inoltre il presente Regolamento non si applica:

- all'affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;
- all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile.

9.3 La società si riserva in ogni caso di:

- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all'oggetto sociale e diverso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
- applicare le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime.

9.4 Nessun intervento potrà essere frazionato artificialmente al fine di sottrarne l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge. Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

9.5 La Società, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese

ART. 10 – PAGAMENTI – ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE

10.1 Le fatture sono liquidate dalla Società con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

10.2 Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

ART. 11 – ONERI FISCALI

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.

ART. 12 – FORMA DEL CONTRATTO

12.1 I contratti, per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, possono essere stipulati in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1325 c.c., consistente in uno scambio di lettere anche tramite PEC o analoghi strumenti in uso negli Stati membri dell'UE ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici.

12.2. I contratti, in caso di procedure negoziate, sono stipulati mediante scrittura privata in modalità elettronica.

12.3. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nelle seguenti ipotesi:

- a) per tutti i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- b) per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a euro 150.000.

12.4. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 smi, nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando

prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Il Responsabile Unico del procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

SEZIONE IV - AFFIDAMENTI DI SERVIZI LEGALI

ART. 13- AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 (ESCLUSIONI SPECIFICHE)

13.1 La Società affida gli incarichi per i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice (rappresentanza legale in giudizio e in arbitrato e conciliazione, consulenza legale in preparazione del giudizio, di arbitrato e conciliazione, servizi notarili di certificazione e autenticazione) su base fiduciaria secondo il principio dell'*intuitu personae*.

13.2 Gli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla società ai sensi del comma precedente sono pubblicati nei tempi e nei modi di cui all'art. 15 bis del d.lgs. 33/2013 nella sottosezione consulenti e collaboratori.

13.3 - Istituzione dell'elenco degli avvocati di F.I.L. S.r.l.

Per l'affidamento dei servizi legali di cui al punto 13.1 è istituito apposito elenco, aperto a tutti i professionisti singoli o associati in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 13.4, la cui tenuta è demandata alla Direzione di F.I.L. S.r.l..

L'elenco è composto da 5 (cinque) "sezioni" suddivise in materie giuridiche.

I.	Diritto civile
II.	Diritto penale
III.	Diritto amministrativo
IV.	Diritto tributario
V.	Diritto sindacale e del lavoro

L'iscrizione all'elenco avviene su richiesta del professionista a seguito di Avviso pubblico predisposto dalla Società e pubblicato sul proprio sito web istituzionale (www.filprato.it).

L'elenco ha validità quinquennale. In caso di necessità, qualora sia esiguo il numero di professionisti iscritti alla sezione dell'elenco relativa all'incarico da affidare, il Direttore può disporre motivato aggiornamento straordinario.

I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti necessari, vengono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico, in quanto l'iscrizione all'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità e/o capacità professionale, né graduatoria di merito.

I professionisti iscritti all'elenco potranno, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dall'elenco medesimo che sarà immediatamente disposta dal Direttore.

13.4 Requisiti per l'iscrizione all'elenco

1.1. Nell'elenco di cui al precedente articolo possono essere inseriti gli avvocati che presenteranno domanda a seguito avviso emanato dalla società.

1.2. Possono presentare domanda coloro che:

a) rivestono la qualità di avvocato (anche ai sensi dell'art. 1 l. 31/1982), iscritto all'albo degli esercenti la libera professione presso un Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

- b) sono titolari di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale conforme alle previsioni di legge;
- c) sono in possesso della capacità e dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) non incorrono in motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (relativamente alle ipotesi applicabili);
- e) non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi con FIL;
- f) non hanno in corso alcun contenzioso avverso FIL, sia in proprio, sia quale rappresentante o patrocinatore di persone fisiche o giuridiche;
- g) hanno maturato esperienza professionale nelle materie di interesse per le quali chiedono di essere iscritti nell'elenco, come documentato nel *curriculum vitae* che dovranno allegare.

13.5– Disposizioni speciali in caso di giudizi impellenti e questioni di particolare complessità

È fatta salva la facoltà per la Società, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, di affidare incarichi a professionisti non iscritti nell'elenco per questioni giuridiche di rilevante importanza che richiedano competenze professionali di alta specializzazione non reperibile all'interno dell'elenco.

ART. 14 – PRINCIPI GENERALI PER I SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL CODICE

14.1 Per l'affidamento di incarichi per i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice, non rientranti nei servizi di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. d), la Società rispetta e applica in particolare quanto previsto per gli affidamenti sotto soglia dalle disposizioni del Codice e dalle Linee Guida dell'ANAC.

14.2 Con riferimento agli incarichi professionali affidati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del presente Regolamento, si effettuano le pubblicazioni di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 e art. 1 comma 32 della l.190/2012 nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".

ART. 15 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO PARI ED INFERIORE A € 40.000,00

15.1 Per l'affidamento degli incarichi dei servizi legali di cui all'art. 13 di importo pari e inferiore a € 40.000,00, la Società può affidare direttamente l'incarico a un legale iscritto nell'Elenco tenuto dalla società con provvedimento motivato in cui, oltre all'importo dell'incarico, specifica l'oggetto dell'incarico, le competenze e i requisiti in possesso dell'affidatario.

15.2 Il legale, per lo svolgimento dell'incarico, deve essere iscritto ad un Albo professionale e, in ogni caso, essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali oltre che in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e degli eventuali requisiti speciali che la Società dovesse richiedere.

15.3 Nel caso di affidamenti di cui al precedente comma 1, la Società rispetta il principio di rotazione descritto nel presente regolamento ed i legali invitati a presentare le proprie proposte di offerta vengono prioritariamente individuati nell'ambito dell'elenco costituito dalla società, sulla base delle relative specializzazioni per materia, quali risultanti dall'elenco stesso.

15.4 Su proposta motivata possono essere invitati anche legali non iscritti nell'Elenco in ragione della loro specializzazione ed esperienza.

ART. 16 – AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER I SERVIZI LEGALI DI IMPORTO PARI E SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.

16.1 Per l'affidamento di incarichi di importo pari e superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, la Società dovrà richiedere almeno cinque proposte di offerta ai legali.

16.2 I legali invitati a presentare le proprie offerte vengono prioritariamente individuati nell'ambito dell'Elenco costituito dalla Società, suddiviso per materia e per valore.

16.3 La scelta deve rispettare il principio della rotazione.

16.4 Su proposta motivata possono essere invitati anche legali non iscritti nell'Elenco in ragione della loro specializzazione ed esperienza.

16.5 I legali invitati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e degli eventuali requisiti speciali richiesti o nel caso di iscritti all'elenco costituito dalla Società mantenere il possesso di tali requisiti. La Società svolgerà le verifiche sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

16.6 La Società utilizza di norma il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sia in termini economici che qualitativi), se l'urgenza lo consente, specificando per ogni incarico i criteri da adottare, che a titolo esemplificativo potranno essere individuati come segue:

- a) aver svolto incarichi analoghi a quelli oggetto di affidamento negli ultimi tre anni;
- b) essere in possesso di titoli accademici, scientifici e/o professionali che attestino la specializzazione nella materia oggetto del servizio legale oggetto di affidamento;
- c) ribasso percentuale nell'offerta economica. Ai sensi dell'art. 95 co. 7 del Codice, l'elemento relativo al costo può anche assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori competeranno solo in base a criteri qualitativi.

16.7 Al fine di garantire la qualità della prestazione, per ciascun criterio, i fattori ponderali devono garantire il principio di proporzionalità e adeguatezza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95, comma 8, del Codice.

16.8 Il provvedimento di affidamento deve essere motivato e deve essere allegata la proposta risultata più vantaggiosa per la Società oltre ad essere indicato l'oggetto e l'importo.

ART. 17 – NORME DI COMPORTAMENTO – D.LGS N. 231/2001 – L. 190/2012

17.1 L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Società, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici.

17.2 Le imprese partecipanti alla gara sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

17.3 Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;

- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla Società si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

17.4 All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate. L'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente.

17.5 L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

17.6 Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

17.7 Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto. Esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto della normativa vigente.

17.8 La violazione delle norme contenute nel presente codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

17.9 Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto da F.I.L. obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito www.filprato.it), che costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto.

17.10 La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

ART. 18 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

18.1 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, la società pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.

18.2 Le determinazioni previste dal presente Regolamento e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) aziendale e delle Linee Guida ANAC.

18.3 I Responsabili dei Settori aziendali, con facoltà di delega, sono tenuti alla pubblicazione della documentazione di propria competenza e a tal fine trasmettono tempestivamente al Responsabile della pubblicazione gli atti da inserire sul portale aziendale.

ART. 19 – NORME FINALI

19.1 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste, nonché dal CCNL e dalle normative nazionali applicabili.

19.2 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il Codice dei Contratti Pubblici e la normativa vigente di settore.

NORMA TRANSITORIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2020, N. 76 “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE” CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120

Qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 emanata in ragione dello stato emergenziale e precisamente:

- a) per l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 €: delibera a contrarre e delibera di affidamento;
- b) per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000,00 € e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016: procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti descritto nel presente regolamento, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La Società da evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito internet istituzionale.

La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € non è obbligatoria ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 attuale formulazione.

Per le modalità di affidamento di cui alla presente Norma Transitoria l'Azienda non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che l'Azienda indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Fino al 31 dicembre 2021, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato ed è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet di F.I.L. - www.filprato.it.